

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 24 DEL 10 GIUGNO 2024

## INDICE

<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>3</b>
<i>Parità uomo donna: disponibile l'applicazione per il prospetto biennale .....</i>	<i>3</i>
<i>Regolarità contributiva INAIL: on line il servizio di simulazione.....</i>	<i>3</i>
<i>BCE: i tassi scendono al 4,25%.....</i>	<i>4</i>
<i>Gestione separata: l'INPS riepiloga i codici e le aliquote vigenti.....</i>	<i>4</i>
<i>CU tardiva: ok al ravvedimento operoso.....</i>	<i>4</i>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>6</b>
<i>Perdita di reddito: indennità tassata separatamente.....</i>	<i>6</i>
<b>NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA</b>	
<i>Assegno di inclusione. Sospensione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi Sociali.....</i>	<i>7</i>

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Parità uomo donna: disponibile l'applicazione per il prospetto biennale

Sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro è stata resa disponibile l'applicazione per la compilazione del Rapporto Periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché la guida di riferimento.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

Con riferimento al biennio 2022/2023, il prospetto dovrà essere inviato entro il prossimo 15 luglio 2024, a seguito del rinvio resosi necessario proprio in funzione dell'aggiornamento dell'applicativo.

### Regolarità contributiva INAIL: on line il servizio di simulazione

L'INAIL, con l'istruzione operativa del 6 giugno 2024, ha reso noto che è stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva "Simulazione Regolarità Contributiva INAIL" che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al D.l. 30.1.2015, relativamente a quanto di competenza dell'Istituto.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l'esito della simulazione è da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

## **BCE: i tassi scendono al 4,25%**

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 6 giugno 2024, ha reso noto che il TUR, a decorrere dal 12 giugno 2024, viene diminuito di 0,25 punti base passando così dal 4,50% al 4,25%.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi sono pari al 10,25% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate sono pari al 9,75% (dato dal TUR + 5,5%).

## **Gestione separata: l'INPS riepiloga i codici e le aliquote vigenti**

L'INPS, con il messaggio n. 2090 del 3 giugno 2024, ha reso disponibile una tabella riepilogativa dei codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso Uniemens relativi ai compensi erogati ai parasubordinati per i quali vi è l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata.

L'istituto comunica di aver riscontrato la presenza di flussi Uniemens nei quali sono stati indicati codici <Tipo rapporto> abbinati ad aliquote errate. Per tale ragione, al fine di evitare la trasmissione di dati non corretti, l'INPS ha attivato un ulteriore controllo dei requisiti formali all'interno della procedura dei flussi Uniemens, che blocca l'invio del flusso contenente errori. La procedura, in tali casi, rilascia un messaggio informativo di errore.

La tabella riepilogativa individua le aliquote in vigore per l'anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria. Non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l'anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

## **CU tardiva: ok al ravvedimento operoso**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, con cui ha risposto a una serie di quesiti formulati dai CAF in materia di compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023.

Si segnala una risposta riferita alla Certificazione unica trasmessa tardivamente. In proposito, la circolare precisa che è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Inoltre, l'Agenzia conferma che, se il sostituto trasmette all'Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

## APPROFONDIMENTI

### Perdita di reddito: indennità tassata separatamente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 130 del 6 giugno 2024, ha precisato che l'indennità corrisposta da un'azienda all'ex dipendente, in seguito ad una sentenza con la quale era stata accertata l'illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito ex art. 31, c. 2, D.lgs. 81/2015 (e del CCNL applicato) ha natura risarcitoria e, pertanto, deve essere tassata separatamente.

Nella fattispecie, la società istante è una persona giuridica con natura di società a partecipazione pubblica totalitaria che, a seguito di una operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ha acquisito i rapporti giuridici in capo alla società incorporata).

L'incorporata, nel corso degli anni, si era avvalsa di manodopera anche mediante il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro.

Una ex lavoratrice ha chiamato in giudizio l'istante al fine di «accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro, di lavoro somministrato e delle rispettive proroghe, relativi alla prestazione lavorativa della ricorrente, nonché il superamento da parte della società convenuta, nel periodo 20.2.2018 / 31.12.2018 o in quello diverso che risulterà ad esito del giudizio, del limite quantitativo di cui all'art. 31, c. 2, D.lgs. 81/15 e 13 CCNL».

Veniva, altresì, richiesto all'organo giudicante che fosse «in via subordinata, ritenuta applicabile ai rapporti di lavoro in esame la disciplina di cui al D.lgs. 165/2001, accertare e dichiarare la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del rappresentante legale pro tempore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del citato decreto, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, versandole un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o, comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia».

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la sentenza di condanna dell'istante «al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo».

## NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

### **Assegno di inclusione. Sospensione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali**

Messaggio n. 2132 del 05 giugno 2024

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) hanno l'obbligo di presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

In fase di prima applicazione della misura, in considerazione dei tempi più lunghi di avvio delle prime istruttorie, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. n. 6062 del 28 marzo 2024, ha disposto che tale termine decorre dalla comunicazione dell'Istituto ai Servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta, al fine di dare il tempo agli stessi Servizi sociali di organizzare il nuovo servizio.

Per le domande di ADI presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte), pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi a partire dalla mensilità di giugno) sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.

Nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell'area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni; inoltre, nel servizio "Assegno di inclusione (ADI)", accessibile tramite il portale istituzionale dell'INPS, a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: "Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni (art. 4, co 4 D.L. 48/2023 conv in L. 85/2023)".

Gli interessati, pertanto, affinché venga assicurata l'erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione, devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali in tempo utile per le elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti.

Si ricorda che tutti i nuclei familiari beneficiari dell'ADI hanno l'obbligo di presentazione al primo incontro. A seguito della registrazione dell'avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l'erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Inoltre, anche dopo l'applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l'erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate.

Si ricorda che i Servizi sociali hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l'indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni. Pertanto, i medesimi avranno cura di attivarsi per convocare i nuclei familiari per i quali sia prossima o già verificata la scadenza dei 120 giorni, al fine di evitare la sospensione dell'erogazione della mensilità spettante.

A questo fine è stato messo a disposizione, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI) utilizzata dai Comuni, un nuovo ruolo per la registrazione dell'avvenuta presentazione del nucleo.

Inoltre, immediatamente dopo l'avvenuto primo appuntamento o presentazione del nucleo familiare, gli operatori dei Servizi sociali avranno cura di registrare prontamente nella piattaforma (GePI) l'evento positivo, per sbloccare la sospensione, se già intervenuta o, comunque, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza.

Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:

- "Avvenuto incontro" a seguito di convocazione;
- "Presentazione spontanea" di un componente del nucleo familiare;
- "Giustificato motivo" per la mancata presentazione del nucleo familiare.

In quest'ultimo caso, che comporta, come i precedenti, l'azzeramento e il riavvio del contatore, permane per i Servizi sociali l'onere della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.

Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento.



Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

Si ricorda inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.

Dall'obbligo di presentazione ai Servizi sociali ogni 90 giorni, per gli incontri successivi al primo, sono altresì esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell'ambito di tali percorsi.

Tale esclusione non si applica ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità che siano unico componente adulto in un nucleo con minorenni tenuti all'obbligo scolastico.

Questi ultimi, infatti, sono soggetti all'obbligo di sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale (PaIS) e all'obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i Servizi sociali o gli Istituti di patronato entro 90 giorni dall'ultimo incontro effettuato. I componenti del nucleo familiare che sono tenuti all'obbligo di attivazione lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, dopo il primo incontro, devono, invece, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l'impiego o agli altri soggetti indicati all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico.

Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di 90 giorni, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l'impiego, in relazione al percorso individuale avviato dai singoli componenti del nucleo familiare, sono gestite con le stesse modalità sopra descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.

Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

## DATA MANAGEMENT

# ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

